



Bruxelles, 29 marzo 2019  
(OR. en)

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2016/0002(COD)

---

---

7868/19  
ADD 1

CODEC 785  
COPEN 129  
EJUSTICE 46  
JURINFO 7  
DAPIX 118

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio ( <b>prima lettura</b> ) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni

---

#### Dichiarazione della Commissione

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), in modo sistematico. Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), di detto articolo non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato.

**Dichiarazione comune della Commissione, dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, dell'Estonia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, dell'Italia, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, di Malta, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia, della Spagna, della Svezia e dell'Ungheria**

1. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, ricorreranno in futuro a ECRIS unicamente sulla base della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, mentre la Danimarca continuerà ad avvalersi di ECRIS anche sulla base della decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
2. La direttiva non modifica tuttavia gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza riguardo allo scambio di informazioni tra le autorità centrali e alla conservazione di informazioni. Inoltre la direttiva non modifica l'architettura del sistema ECRIS che resta un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascun Stato membro. Per tali motivi, gli obblighi essenziali di ECRIS continuano ad essere fondamentalmente gli stessi previsti prima dell'adozione della direttiva e quindi possono ancora costituire la base per lo scambio di informazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri.
3. Alla luce della dichiarazione della Danimarca in merito a ECRIS, tenuto conto del fatto che gli obblighi relativi a ECRIS sono essenzialmente gli stessi previsti prima dell'adozione della direttiva e che la Danimarca si impegna a garantire che potrà continuare a scambiare informazioni sui casellari giudiziari con gli altri Stati membri utilizzando opportuni strumenti software, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria si impegnano a continuare a scambiare informazioni sui casellari giudiziari attraverso ECRIS con la Danimarca. La Commissione monitorerà tale scambio di informazioni.

## Dichiarazione della Danimarca

1. La Danimarca è vincolata e applica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e la decisione 2009/316/GAI del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI e scambia informazioni sui casellari giudiziari utilizzando il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
2. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi ed ECRIS, e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
3. Poiché la direttiva sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio e include gli elementi di tale decisione nella decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, gli Stati membri vincolati dalla direttiva ricorreranno in futuro a ECRIS esclusivamente sulla base della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, mentre la Danimarca continuerà ad avvalersi di ECRIS anche sulla base della decisione 2009/316/GAI del Consiglio. La direttiva non modifica tuttavia gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza riguardo allo scambio di informazioni tra le autorità centrali e alla conservazione di informazioni, e la Danimarca dovrebbe poter continuare a scambiare le informazioni con gli altri Stati membri.
4. Al fine di facilitare la prosecuzione della cooperazione attraverso ECRIS e alla luce della dichiarazione degli altri Stati membri relativa a ECRIS, la Danimarca si impegna a continuare a rispettare gli obblighi e le norme tecniche riguardanti lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari, nei termini e sulla base della decisione quadro modificata dalla direttiva. La Danimarca si impegna, in particolare, a garantire che potrà continuare a scambiare informazioni sui casellari giudiziari con gli altri Stati membri mediante opportuni strumenti software. La Danimarca informerà la Commissione di conseguenza.